

IL REGISTRO DEGLI ESAMI

La Regione non ha dimostrato che siano stati fatti tutti i possibili accertamenti sul sangue trasfuso, non avendo fornito le copie del registro degli esami ematochimici

FOCUS

Sono state migliaia le vittime dello scandalo del sangue infetto, verificatosi negli anni '80 e '90, con decine di migliaia di richieste di risarcimento da parte di persone che hanno contratto malattie o di familiari di persone scomparse

LA SENTENZA**Le verifiche**

Spetta ai responsabili sanitari dimostrare di aver fatto tutti i controlli possibili per accertare che il sangue usato non fosse infetto

Gli esami

Nell'anno della trasfusione c'erano esami che potevano evidenziare la presenza di una forma virale, senza individuare la classe del virus

La prova

In mancanza di questi esami, per il giudice risulta provato il nesso di causalità tra la trasfusione del 1987 e la patologia denunciata

La condanna

Alla donna andranno 64.919,73 euro di risarcimento, oltre a 6mila euro di spese legali e altri pagamenti di 534,38 e 895 euro

Infezione da epatite C dopo il parto

Mamma risarcita con 65.000 euro

Due trasfusioni, ma non si accertò che le sacche non fossero infette

MANCARONO i controlli sulle sacche di sangue utilizzate per la trasfusione. Per questo la Regione e la gestione liquidatoria della vecchia Usl di Reggio sono stati condannati a risarcire 65mila (oltre alle spese legali) a una mamma che dopo il parto - sottoposta a due trasfusioni - ha contratto l'infezione da epatite C. Proprio l'assenza di quei controlli (non obbligatori, ma possibili, e quindi per il giudice necessari nel campo della salute), non permette di escludere che il sangue fosse infetto.

LA DONNA aveva partorito nel 1987 all'ospedale Santa Maria Nuova. Per contrastare uno stato anemico post partum era stata sottoposta a due emotrasfusioni. La sco-

SANTA MARIA NUOVA L'episodio risale al 1987, la presenza di Hcv positivo è stata scoperta nel 2002

perta dell'infezione (che di norma nei primi decenni non provoca particolari sintomi, a parte una sensazione di affaticamento) avvenne casualmente 15 anni dopo, durante un ricovero per un intervento chirurgico. La donna si rivolgeva pochi mesi dopo alla Commissione militare ospedaliera di Bologna, dove una visita medico legale riconosceva il nesso causale con la trasfusione affrontata dopo il parto. Iniziava intanto anche la tera-



TRASFUSIONI DOPO IL PARTO La donna era stata sottoposta a due emotrasfusioni per affrontare uno stato anemico post partum

pia a base di interferone, mentre scattava (seguita dall'avvocato Paola Soragni) la richiesta danni e la citazione in giudizio di Usl di Reggio e Regione, per le conseguenze alla salute e alla vita di relazione.

INIZIAVA così un braccio di ferro legale, con posizioni contrapposte. Regione e assicurazione (rispettivamente con i legali Domenico Fazio e Antonella Micele - domiciliati a Reggio dall'avvocato Luca Mutolo - e con l'avvocato Chierici) contestavano le richieste di risarcimento. La difesa sosteneva che nel 1987 non erano ancora disponibili sistemi diagnostici in grado di accertare la presenza del virus. Per questo non sarebbe stato possibile attribuire responsabilità alla strut-

tura pubblica. Ma il giudice Matteo Marini, seconda sezione civile del Tribunale di Reggio, ha smantellato questa linea difensiva: «L'identificazione del virus dell'epatite B - si legge nella sentenza -, risalente quantomeno al 1978, conteneva in nuce anche gli strumenti per evitare il contagio delle altre forme di epatite». Non era quindi possibile individuare esattamente la classe del virus, ma se fossero stati fatti i controlli disponibili si poteva evidenziare la presenza di una forma virale. «Dal momento che non è stata data la prova dell'effettuazione di queste attività diagnostiche - prosegue la sentenza -, imposte comunque dalla intrinseca pericolosità dell'attività trasfusionale (ancor prima di esse-

re richieste dalla legge), occorre ritenere esistente il profilo di responsabilità in capo alla struttura pubblica».

IL MALATO non deve quindi dimostrare con assoluta certezza di essere contagiato proprio da quella trasfusione (cosa che sarebbe quasi impossibile). Ma spetta all'Ausl «il compito di provare che le sacche utilizzate per le trasfusioni non erano infette». In assenza di questa prova, la sentenza dichiara «definitivamente provato il nesso di causalità tra la trasfusione somministrata nel 1987 e l'insorgenza della patologia denunciata». Bocciata anche la richiesta di prescrizione, che si basava sulla data della probabile infezione (1997), mentre la prescrizione decorre dal momento in cui si scopre il danno (2002).

LA RESPONSABILITÀ Il Tribunale ha bocciato le tesi dell'Assicurazione e della Regione

ALLA donna andranno 64.919,73 euro di risarcimento, oltre al pagamento delle spese legali. Il riferimento è la Regione con la gestione liquidatoria Usl di Reggio (la vicenda si riferisce infatti alla vecchia Usl soppressa, alla quale è subentrata la Regione tramite gestioni stralcio e poi gestioni liquidatorie). Con pagamento da parte dell'Assicurazione Fondiaria Sai spa.

Paolo Patria

TRASPARENZA SANGUE INFETTO, L'AZIENDA SANITARIA SI APPELLAVA ALLA PRIVACY PER NEGARE DATI SUI CONTROLLI FATTI SUI DONATORI

L'Ausl bocciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

L'AUSL non può negare a un malato di epatite i referti degli esami eseguiti sui donatori di sangue che potrebbero avergli trasmesso l'infezione. A censurare il comportamento dell'Azienda sanitaria reggiana, che aveva respinto la richiesta di accesso agli atti dell'avvocato reggiano Paola Soragni, è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo esaminando quei referti sarà possibile accertare se siano stati fatti tutti gli accertamenti possibili per evitare trasfusioni di sangue infetto.

L'AVVOCATO Soragni, tutelando un proprio assistito malato di epatite C, aveva chiesto ad Avis e Ausl la copia dei referti. Ma si era

trovata di fronte a un muro. Nessuna disponibilità a fornire i documenti degli esami sui donatori che nel 1987 avevano probabilmente

MALATO DI HCV

Si potrà accertare, oscurando i nomi, se siano stati fatti tutti gli accertamenti possibili

causato all'uomo l'infezione di epatite. Un rifiuto giustificato con ragioni di privacy. Mentre si ribadiva che tutti gli accertamenti erano stati svolti correttamente.

QUEI referti sono determinanti nella causa avviata dall'uomo, che

si è rivolto al Tribunale di Reggio e poi in appello alla Corte di Bologna per chiedere la condanna della Regione e/o del commissario liquidatore dell'Ausl di Reggio.

DOPO il rifiuto di Avis e Ausl, scattava la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La risposta giunta in giugno da Roma ha dato ragione al cittadino, censurando il comportamento dell'Azienda sanitaria. Si afferma il diritto di accedere agli atti, salvaguardando la privacy dei donatori semplicemente oscurandone i nomi. Eliminando i dati sensibili si consente comunque al cittadino di tutelare i propri diritti di malato, «sussistendo - scrive la Commissione della Presidenza del Consiglio



PAOLA SORAGNI L'avvocato ha ottenuto l'accesso ai referti per un caso di epatite causata probabilmente da sangue infetto

dei ministri - un evidente interesse personale e concreto, che non può essere intaccato dall'esistenza di un procedimento giudiziario in corso».

UNA DECISIONE che apre le porte alla possibilità di fare verifiche decisive per centinaia di analoghi processi in tutta Italia, dove il dramma del sangue infetto ha rappresentato il più grave scandalo sanitario degli ultimi decenni. Soddisfatta l'avvocato Soragni: «E chiaro il diritto di un soggetto di ottenere dati che siano di interesse per salvaguardare e dimostrare i propri diritti, naturalmente nel rispetto dei diritti dei terzi. In questo caso tutelati nascondendone semplicemente i dati identificativi».

p.p.